



Circolare Mensile n. 1 di gennaio 2020

GENNAIO 2020: NOVITÀ	2
<hr/>	
1 Fattura elettronica - Prestazione di servizi - Allegati - Prestazioni accessorie.....	2
2 Fattura elettronica - Prestazione di servizi - Emissione del documento	2
3 Apparecchi da intrattenimento e divertimento - Esonero dalla trasmissione telematica dei corrispettivi.....	3
4 “ <i>Voucher welfare</i> ” - Qualificazione come buoni-corrispettivo ai fini IVA	3
5 Lavoro dipendente prestato all'estero - Approvazione delle retribuzioni convenzionali per il 2020	4
6 Iper-ammortamenti - Beni noleggiati a clienti italiani e utilizzati temporaneamente presso cantieri all'estero - Mantenimento dell'agevolazione.....	5
7 Iper-ammortamenti - Intermediari finanziari che stipulano contratti di “locazione operativa” - Esclusione dall'agevolazione	7
8 Somme dovute per la registrazione degli atti privati - Estensione del versamento con il modello F24	7
9 Rimborsi di imposte e tasse - Rimborsi automatizzati - Nuove modalità	8
10 Deducibilità o detrazione d'imposta per le erogazioni liberali in natura ad enti del Terzo settore - Criteri di valorizzazione dei beni	8
11 “ <i>Voucher manager</i> ” - Proroga del termine per la sottoscrizione del contratto di consulenza specialistica	10
12 Interventi antisismici - Acquisto dell'unità immobiliare interamente ristrutturata dalle imprese (c.d. “sismabonus acquisti”) - Chiarimenti	10
13 Rimborso IVA - Azienda in liquidazione - Prestazione della garanzia.....	11
14 Vendite a distanza facilitate da piattaforme <i>on line</i> - Comunicazione dei dati - Ambito applicativo - Fornitura di <i>software</i>	11
15 Importazioni - Detrazione o rimborso dell'IVA assolta in Dogana - Soggetto legittimato.....	11
16 Soggetto non residente identificato direttamente ai fini IVA in Italia - Modalità di fatturazione..	12
17 <i>Tax free shopping</i> - Esclusione dall'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi	12
18 Sconto sul corrispettivo per interventi di riqualificazione energetica - Modalità di compensazione del credito d'imposta	13

1	<p>FATTURA ELETTRONICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ALLEGATI - PRESTAZIONI ACCESSORIE</p> <p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 21.1.2020 n. 8, ha fornito una serie di precisazioni in materia di fattura elettronica.</p> <p>Dopo avere chiarito la distinzione sussistente – in tema di prestazioni di servizi – fra la nozione di fattura “differita” e “immediata”, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che non sussiste obbligo di allegare documentazione (ad esempio le liste riepilogative) al <i>file</i> XML. È stato, infine, sottolineato che in caso di prestazioni accessorie è necessario indicare nel suddetto <i>file</i> il riferimento alla fattura relativa all'operazione principale.</p>
1.1	<p>FATTURAZIONE NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI</p> <p>L'Amministrazione finanziaria è tornata sulla questione della differenza fra la nozione di fattura “riepilogativa differita” (art. 21 co. 4 lett. a) del DPR 633/72) e di fattura che, pur documentando più operazioni, deve ritenersi “immediata”.</p> <p>La prima, come già affermato nelle precedenti risposte a interpello 24.9.2019 n. 389 e 16.12.2019 n. 528, certifica cumulativamente più prestazioni di servizi rese nel mese nei confronti dello stesso cliente “<i>per cui si è verificata l'esigibilità</i>”, condizione che si sostanzia, in linea generale, nel momento in cui viene pagato il corrispettivo (cfr. art. 6 co. 3 del DPR 633/72). Nel caso in cui, invece, le prestazioni siano state rese, ma non sia ancora intervenuto il pagamento, le operazioni non potranno dirsi effettuate ai fini IVA (ex art. 6 del DPR 633/72), e pertanto si sarà in presenza di una fattura che “<i>documenta più prestazioni rese nel mese, il cui momento impositivo</i>” (vale a dire quello nel quale l'operazione si considera effettuata e l'imposta diviene esigibile) “<i>coincide con l'emissione della fattura stessa</i>” (cfr. risposta 389/2019).</p>
1.2	<p>ALLEGATI ALLA FATTURA ELETTRONICA</p> <p>Altra questione esaminata nella risposta 8/2020 riguarda l'eventuale necessità di allegare al <i>file</i> XML della fattura elettronica ulteriore documentazione. Si pensi, ad esempio, alle liste contenenti l'elenco dei trasporti periodicamente effettuati dalle società di auto-trasporto merci.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate sostiene che in presenza di fatture “immediate” che documentino le prestazioni rese al committente in un determinato periodo, al fine di poter assolvere gli obblighi descrittivi relativi all'indicazione della natura, quantità e qualità dei beni e servizi che formano oggetto dell'operazione (art. 21 co. 2 lett. g) del DPR 633/72), devono essere rispettati i medesimi “<i>oneri documentali e descrittivi</i>” richiesti in tema di fatturazione differita (art. 21 co. 4 lett. a) del DPR 633/72). A tal proposito l'Amministrazione finanziaria, pur riferendosi alle cessioni di beni, ricorda che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i documenti di trasporto devono essere portati in conservazione con la fattura elettronica se allegati alla stessa, ma possono essere conservati in maniera cartacea (FAQ 21.12.2018 n. 52); • i DDT richiamati nel documento “<i>potranno essere allegati</i>” al <i>file</i> XML (FAQ 19.7.2019 n. 120). <p>Gli adempimenti descrittivi richiesti dalla norma possono, quindi, ritenersi assolti anche evitando di allegare le sopra citate liste riepilogative alla fattura elettronica, potendo il soggetto passivo scegliere se procedere o meno in tal senso. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di conservazione di tale documentazione, alternativamente, in modalità cartacea o elettronica.</p>
1.3	<p>PRESTAZIONI ACCESSORIE</p> <p>Un'ultima questione esaminata nel documento di prassi ha riguardato la corretta fatturazione dei servizi accessori. Tali prestazioni possono anche essere documentate separatamente dalle operazioni principali, a condizione che siano indicati “<i>gli estremi delle fatture relative a queste ultime, per il necessario collegamento</i>” (C.M. 13.8.96 n. 198). L'Agenzia delle Entrate precisa che al fine di “valorizzare” detto collegamento non è sufficiente richiamare, nel campo descrittivo della fattura (“Dati Beni Servizi”), la documentazione in cui vengono evidenziati i servizi resi in periodi precedenti. In tale evenienza, infatti,</p>

<i>segue</i>	occorre procedere alla compilazione della sezione 2.1.10, "Fattura Principale" del <i>file</i> XML, indicando numero e data del documento relativo all'operazione originaria, cui la prestazione accessoria si riferisce.
2	FATTURA ELETTRONICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - EMISSIONE DEL DOCUMENTO
	Nella risposta a interpello 24.1.2020 n. 12, l'Agenzia delle Entrate è tornata sul tema della distinzione fra la nozione di fattura "differita" e "immediata", nell'ambito delle prestazioni di servizi.
2.1	<p>FATTURAZIONE NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI</p> <p>In tema di prestazioni di servizi, il momento di effettuazione dell'operazione coincide, in linea generale, con quello in cui viene pagato il corrispettivo, a nulla rilevando il fatto che la stessa sia stata già ultimata. Dalla data del pagamento, quindi, decorrono i 12 giorni per la trasmissione della fattura immediata.</p> <p>Il soggetto passivo può anticipare il momento "naturale" di effettuazione, attraverso l'emissione della fattura anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nell'art. 6 del DPR 633/72. È il caso, ad esempio, in cui il prestatore decide di emettere il documento, elencando le prestazioni eseguite, al fine di far decorrere il termine contrattuale di pagamento.</p> <p>In tale circostanza, come già ricordato in altri documenti di prassi (si vedano le risposte a interpello 24.9.2019 n. 389, 16.12.2019 n. 528 e 21.1.2020 n. 8), non si è in presenza di una fattura "differita", ma di una fattura che documenta più operazioni "<i>rese nel mese, il cui momento impositivo (...) coincide con l'emissione della fattura stessa</i>".</p> <p>Nell'ipotesi in cui il soggetto passivo sia tenuto ad attendere il nulla osta di un ente per poter incassare il corrispettivo dovutogli, potranno essere adottate le due seguenti soluzioni alternative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • emissione di una fattura alla fine del mese di esecuzione dei servizi, riferita alle prestazioni rese e, alla ricezione del nulla osta, eventuale invio di una nota di credito e/o di integrazione conforme a quest'ultimo; • emissione della fattura solo dopo il ricevimento del nulla osta.
2.2	<p>TERMINI DI EMISSIONE DELLA FATTURA</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha altresì confermato, nella risposta 12/2020, che i termini di emissione dettati dall'art. 21 per le fatture "immediate" (12 giorni dal momento di effettuazione) e per quelle differite (giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione) riguardano sia i documenti cartacei che quelli elettronici veicolati tramite il Sistema di Interscambio.</p>
3	APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO - ESONERO DALLA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI
	Con la risposta a interpello 21.1.2020 n. 9, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito gli obblighi di certificazione dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate tramite apparecchi da intrattenimento e divertimento.
3.1	<p>RACCOLTA DELLE GIOCATE</p> <p>Le somme incassate dal gestore degli apparecchi di cui all'art. 110 co. 6 lett. a) del TULPS (<i>news/lot</i>) e apparecchi di <i>videolottery</i> costituiscono il compenso per il servizio di raccolta delle giocate e sono esenti da IVA ai sensi dell'art. 10 n. 6) del DPR 633/72. Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, esse non sono soggette all'obbligo di invio telematico dei corrispettivi di cui all'art. 2 del DLgs. 127/2015, in quanto non rientrano tra le attività di commercio al dettaglio e assimilate ex art. 22 del DPR 633/72. Inoltre, esse sono escluse anche dall'emissione della fattura ai sensi dell'art. 21 co. 6 lett. c) del medesimo decreto.</p>
3.2	<p>APPARECCHI SENZA VINCITE IN DENARO</p> <p>Con la risposta 9/2020 è stato altresì chiarito che sono esclusi dall'obbligo di trasmissione telematica ai sensi dell'art. 2 del DLgs. 127/2015 i corrispettivi incassati mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'art. 110 co. 7 del TULPS (quali giochi per bambini, flipper, biliardi, biliardini, freccette, <i>photoplay</i>, ecc.) installati in luoghi pubblici o in locali aperti al pubblico.</p>

<i>segue</i>	L'art. 1 co. 1 lett. a) del DM 10.5.2019 esclude, infatti, dall'obbligo di invio telematico dei corrispettivi (almeno in fase di prima applicazione) le operazioni già esonerate dalla certificazione fiscale ai sensi dell'art. 2 del DPR 696/96, comprese, dunque "le prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento" (di cui alla lett. g) dell'art. 2 del DPR 696/96). Resta fermo l'obbligo di annotazione sul registro dei corrispettivi.
4	"VOUCHER WELFARE" - QUALIFICAZIONE COME BUONI-CORRISPETTIVO AI FINI IVA
	Con la risposta a interpello 23.1.2020 n. 10, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i <i>voucher</i> emessi nell'ambito di piani di <i>welfare</i> aziendale, ai sensi dell'art. 51 co. 3- <i>bis</i> del TUIR e dell'art. 6 del DM 25.3.2016, possono qualificarsi come "buoni-corrispettivo" ai fini IVA.
4.1	<p>MODALITÀ DI EMISSIONE DEI VOUCHER</p> <p>Nel caso oggetto dell'interpello, una società specializzata gestisce i piani <i>welfare</i> delle aziende clienti in qualità di mandataria senza rappresentanza.</p> <p>I <i>voucher</i> sono emessi mediante un portale <i>web</i>, messo a disposizione dalla società di <i>welfare</i>, secondo il seguente schema:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i lavoratori scelgono sul portale i beni o servizi desiderati tra quelli presenti in un elenco predeterminato, comunicando i dati del fornitore selezionato; • quando il fornitore comunica l'accettazione, il portale genera un documento di legittimazione che conferisce al dipendente il diritto di ricevere il bene o servizio prescelto; • al contempo, la società di <i>welfare</i> si obbliga al pagamento al fornitore e, successivamente, "ribalta" il costo dell'acquisto sulle aziende clienti.
4.2	<p>CARATTERISTICHE DEI VOUCHER</p> <p>Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, poiché i documenti di legittimazione sono emessi ai sensi dell'art. 51 co. 3-<i>bis</i> del TUIR e dell'art. 6 del DM 25.3.2016, essi rientrano nella nozione di "buono-corrispettivo" ai fini IVA (art. 30-<i>bis</i> della direttiva 2006/112/CE e art. 6-<i>bis</i> del DPR 633/72).</p> <p>Infatti, essi presentano le caratteristiche essenziali dei "buoni corrispettivo", vale a dire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'obbligo di essere accettati dal fornitore come corrispettivo o parziale corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi; • l'indicazione dei beni o servizi in essi incorporati o, in alternativa, l'identità dei potenziali fornitori. <p>Resta fermo che la specifica disciplina non si applica se la cessione o prestazione che i buoni incorporano rientra tra le fattispecie espressamente escluse da essa (es. titoli di trasporto, biglietti di ingresso a cinema e musei, francobolli, buoni sconto). In tal caso, dovrà applicarsi il regime IVA individuato con la ris. Agenzia delle Entrate 22.2.2011 n. 21.</p>
4.3	<p>QUALIFICAZIONE COME "BUONI-CORRISPETTIVO MONOUSO"</p> <p>Nel caso specifico, i <i>voucher</i> consentono di determinare, fin dal momento della loro emissione, la natura, qualità e quantità dei beni e servizi incorporati, il luogo di effettuazione dell'operazione e l'identità del beneficiario. Poiché tali elementi permettono di individuare con certezza, fin dall'origine, il trattamento IVA dell'operazione in essi incorporata, i <i>voucher</i> in parola possono qualificarsi come "buoni monouso" ai sensi dell'art. 6-<i>ter</i> del DPR 633/72.</p>
4.4	<p>FATTURAZIONE</p> <p>Rapporto tra fornitore e società di welfare</p> <p>La qualificazione dei <i>voucher</i> come "monouso" implica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'atto della generazione del buono il fornitore deve emettere fattura nei confronti della società di servizi in quanto le operazioni incorporate si considerano effettuate in tale momento; • al momento del riscatto dei beni o servizi da parte del beneficiario, non sorgerà alcun ulteriore obbligo IVA in capo al fornitore.

<p><i>segue</i></p>	<p>Rapporto tra società di welfare e aziende clienti La società di <i>welfare</i> “ribalterà” l’acquisto sulle aziende clienti ai sensi dell’art. 3 co. 3, ultimo periodo, del DPR 633/72, applicando il medesimo trattamento IVA relativo all’operazione intercorsa con il fornitore.</p> <p>Trasferimento dei voucher ai dipendenti Il trasferimento del <i>voucher</i> ai dipendenti costituisce un’operazione non rilevante ai fini IVA ai sensi dell’art. 3 co. 3 del DPR 633/72.</p> <p>Fornitore in regime forfetario In linea di principio, la disciplina IVA di un’operazione deve essere la stessa sia se inclusa in un buono-corrispettivo, sia se esclusa da esso. Pertanto, laddove il fornitore si avvalga, ad esempio, del regime forfetario ex L. 190/2014, emetterà fattura nei confronti della società di <i>welfare</i> senza addebito dell’IVA al momento dell’emissione del buono (la società di <i>welfare</i>, però, non applicando detto regime, “ribalterà” l’acquisto all’azienda mandante applicando l’imposta).</p>
<p>4.5</p>	<p>VOUCHER EMESSI DA AGENZIE DI VIAGGIO Qualora il <i>voucher</i> dia diritto a un pacchetto turistico, e il fornitore sia un’agenzia di viaggi che adotta il regime di cui all’art. 74-ter del DPR 633/72, non trovano applicazione le regole IVA in materia di buoni-corrispettivo circa il momento di effettuazione dell’operazione. Pertanto, l’agenzia di viaggi dovrà emettere fattura, senza separata indicazione dell’imposta, verso la società di <i>welfare</i>, non al momento dell’emissione del buono, bensì nel momento in cui incassa il corrispettivo per il servizio reso.</p> <p>Il riaddebito del corrispettivo da parte della società mandataria nei confronti dell’azienda cliente dovrà essere assoggettato al medesimo regime IVA speciale di cui all’art. 74-ter del DPR 633/72.</p>
<p>5</p>	<p>LAVORO DIPENDENTE PRESTATO ALL’ESTERO - APPROVAZIONE DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER IL 2020</p>
	<p>Con il DM 11.12.2019, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 8.1.2020 n. 5, sono state approvate le retribuzioni convenzionali applicabili nel 2020 ai lavoratori dipendenti operanti all’estero.</p>
<p>5.1</p>	<p>RILEVANZA AI FINI FISCALI Ai fini fiscali, le retribuzioni convenzionali rilevano, in luogo di quelle effettivamente percepite, nei confronti dei lavoratori dipendenti che rispettino le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • siano fiscalmente residenti in Italia; • prestino la propria attività all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, anche se assunti presso un datore di lavoro estero; • soggiornino nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di 12 mesi, anche “a cavallo” di 2 anni solari. <p>La disciplina in esame non si applica, invece:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai dipendenti in trasferta; • qualora il dipendente presti la propria attività lavorativa in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo per evitare le doppie imposizioni che preveda la tassazione del reddito di lavoro esclusivamente nel Paese estero; • ai dipendenti pubblici; • ai dipendenti che svolgono l’attività in un settore economico non previsto nel decreto in esame.
<p>5.2</p>	<p>RILEVANZA AI FINI CONTRIBUTIVI Ai fini contributivi, le retribuzioni convenzionali rilevano nei confronti dei lavoratori italiani che prestano l’attività all’estero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in Paesi con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale; • oppure in Stati con accordi di sicurezza sociale, in relazione alle assicurazioni non contemplate negli accordi esistenti.

segue	<p>Lavoratori operanti in Stati con accordi di sicurezza sociale</p> <p>Si ricorda che, con la sentenza 6.9.2016 n. 17646, la Corte di Cassazione ha affermato che qualora vi siano accordi che consentano il mantenimento della copertura assicurativa in Italia dei lavoratori, in deroga al criterio della territorialità, i datori di lavoro devono assumere come parametro per la determinazione della base imponibile ai fini contributivi le retribuzioni effettivamente corrisposte ai lavoratori all'estero, in quanto non è applicabile l'equiparazione della definizione di reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e previdenziali.</p> <p>In tal caso, infatti, non è compatibile l'utilizzo ai fini contributivi delle retribuzioni convenzionali applicabili ai fini fiscali, ai sensi del co. 8-<i>bis</i> dell'art. 51 del TUIR, in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tale comma introduce il discrimine temporale dei 183 giorni, legato al concetto di "residenza fiscale" delle persone fisiche ex art. 2 co. 2 del TUIR, ma privo di significato se trasposto nel campo previdenziale, nel quale il concetto di "residenza" non rileva; • ritenere detta disposizione operante ai fini previdenziali determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra i lavoratori assoggettati al regime previdenziale italiano che soggiornino all'estero per periodi superiori o inferiori a quello indicato, nonché una compressione delle entrate pubbliche, a danno anche della posizione previdenziale dei dipendenti.
6	<p>IPER-AMMORTAMENTI - BENI NOLEGGIATI A CLIENTI ITALIANI E UTILIZZATI TEMPORANEAMENTE PRESSO CANTIERI ALL'ESTERO - MANTENIMENTO DELL'AGEVOLAZIONE</p>
	<p>Con la risposta a interpello 24.1.2020 n. 14, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non configura un'ipotesi di destinazione a struttura produttiva situata all'estero, ai sensi dell'art. 7 co. 1 del DL 87/2018, il noleggio di macchinari "iper-ammortizzabili" a clienti italiani che li impiegano temporaneamente presso propri cantieri all'estero, per cui tali beni possono continuare a beneficiare dell'agevolazione.</p>
6.1	<p>FATTISPECIE</p> <p>Una società che noleggia beni relativi al settore edile evidenzia che talvolta i beni dati in noleggio vengono temporaneamente impiegati dai clienti italiani nei loro cantieri situati all'estero, previa autorizzazione.</p> <p>La società chiede quindi se il noleggio dei suddetti beni, effettuato nei confronti di clienti italiani che li impiegano temporaneamente presso cantieri esteri, possa determinare il recupero dell'iper-ammortamento, configurando una destinazione a struttura produttiva situata all'estero.</p>
6.2	<p>CONDIZIONI PER IL RECUPERO DELL'IPER-AMMORTAMENTO</p> <p>L'iper-ammortamento spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale.</p> <p>È previsto il recupero dell'agevolazione se, nel corso del periodo di fruizione del beneficio, i beni oggetto di agevolazione sono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa.</p> <p>La <i>ratio</i> del meccanismo di recupero dell'agevolazione, nell'ipotesi di violazione del vincolo di territorialità, è quella di ostacolare comportamenti volti alla fruizione in Italia di un'agevolazione fiscale (sotto forma di maggior ammortamento del bene) in assenza di contributo, da parte del bene stesso, al processo di trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa ubicata in Italia titolare degli stessi.</p>
6.3	<p>NESSO FUNZIONALE CON L'ATTIVITÀ SVOLTA IN ITALIA</p> <p>Nel caso di specie non si configura una destinazione a struttura produttiva situata all'estero, considerando che i beni mantengono un nesso funzionale con l'attività d'impresa svolta in Italia.</p>

7	IPER-AMMORTAMENTI - INTERMEDIARI FINANZIARI CHE STIPULANO CONTRATTI DI “LOCAZIONE OPERATIVA” - ESCLUSIONE DALL’AGEVOLAZIONE
	Con il principio di diritto 28.1.2020 n. 2, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’iper-ammortamento non spetta all’intermediario finanziario che risulti titolare, nella veste di locatore, di un contratto denominato “locazione operativa” di beni materiali strumentali in relazione al processo produttivo dell’impresa locataria.
7.1	DESTINATARI DELL’AGEVOLAZIONE Tutti i soggetti potenziali destinatari dell’agevolazione (proprietario, locatario finanziario, impresa svolgente attività di noleggio o locazione operativa) sono accomunati dal fatto di essere, sia sul piano economico-patrimoniale che sul piano organizzativo, i soggetti che effettuano gli investimenti sopportandone in senso proprio i rischi e fruendo al contempo dei benefici derivanti dall’esercizio delle attività industriali o commerciali nei cui processi i nuovi beni strumentali sono inseriti.
7.2	MANCANZA DEI REQUISITI IN CAPO AGLI INTERMEDIARI FINANZIARI Nel caso dei contratti di “locazione operativa” posti in essere da intermediari finanziari, la proprietà formale dei beni non si ricollega allo svolgimento di attività di locazione operativa in senso proprio, ma alla sola funzione di garanzia a tutela del rischio di credito assunto dal locatore. I contratti, pur denominati quali contratti di “ <i>leasing</i> operativo”, sono comunque contratti aventi causa finanziaria e, pertanto, non idonei in nessun caso a configurare il soggetto finanziario quale soggetto investitore destinatario dell’agevolazione dell’iper-ammortamento in relazione ai beni che ne costituiscono oggetto.
8	SOMME DOVUTE PER LA REGISTRAZIONE DEGLI ATTI PRIVATI - ESTENSIONE DEL VERSAMENTO CON IL MODELLO F24
	L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 27.1.2020 n. 18379, ha esteso l’utilizzo del modello F24 per il pagamento delle somme dovute per la registrazione degli atti privati. Tale estensione viene disposta in un’ottica di razionalizzazione dei sistemi di pagamento, considerato che il modello F24 garantisce una maggiore efficienza nella gestione dei versamenti e rappresenta un ulteriore progresso verso la semplificazione degli adempimenti.
8.1	AMBITO DI APPLICAZIONE Le nuove modalità di pagamento mediante il modello F24 si applicano in relazione all’assolvimento dell’imposta di registro e dei relativi interessi, sanzioni ed accessori, richiesti dall’Agenzia delle Entrate in relazione a tutti gli atti privati soggetti a registrazione (in termine fisso, in caso d’uso o presentati volontariamente per la registrazione), sulla base di quanto previsto dal DPR 131/86. Restano ferme le modalità di versamento, tramite modello F24, già previste per le somme dovute in relazione alla registrazione: <ul style="list-style-type: none"> • dei contratti di locazione e affitto di beni immobili (provv. Agenzia delle Entrate 3.1.2014 n. 554); • degli atti costitutivi delle <i>start-up</i> innovative (provv. Agenzia delle Entrate 19.7.2016 n. 115137).
8.2	DECORRENZA Le nuove disposizioni si applicano con riferimento agli atti privati presentati per la registrazione a partire dal 2.3.2020.
8.3	CODICI TRIBUTO Con una successiva risoluzione dell’Agenzia delle Entrate saranno: <ul style="list-style-type: none"> • istituiti i codici tributo da utilizzare per i versamenti in esame; • impartite le istruzioni per la compilazione dei modelli F24.
8.4	REGIME TRANSITORIO Per i versamenti in esame fino al 31.8.2020 si può continuare ad utilizzare il modello F23, secondo le attuali modalità, mentre a partire dall’1.9.2020, è obbligatorio utilizzare esclusivamente il modello F24.

<i>segue</i>	I versamenti richiesti a seguito di atti emessi dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate devono però essere effettuati esclusivamente con il tipo di modello di pagamento indicato nell'atto stesso.
9	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE - RIMBORSI AUTOMATIZZATI - NUOVE MODALITÀ
	Con il DM 22.11.2019, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 15.1.2020 n. 11, sono state stabilite le nuove modalità per l'effettuazione dei rimborsi di imposte e tasse mediante procedure automatizzate.
9.1	APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE AUTOMATIZZATE L'Agenzia delle Entrate, mediante procedure automatizzate, dispone i rimborsi di tasse e imposte dirette e indirette, di propria competenza, risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni e delle istanze, sulla base di liste contenenti, per ciascun periodo e tipo d'imposta, in corrispondenza del singolo nominativo, le generalità dell'avente diritto, il numero di protocollo della dichiarazione o dell'istanza dalla quale scaturisce il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare. Sono fatte salve le diverse modalità di rimborso previste da specifiche disposizioni.
9.2	MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI RIMBORSI L'effettuazione dei rimborsi avviene mediante bonifico su conto corrente bancario o postale. A tale fine, il beneficiario deve comunicare all'Agenzia delle Entrate le coordinate del conto corrente, bancario o postale, nonché le relative variazioni, da utilizzare per tutti i rimborsi da pagare al beneficiario medesimo. In caso di mancata comunicazione delle coordinate bancarie o postali, l'erogazione dei rimborsi alle persone fisiche avviene tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.a.
9.3	EFFETTUAZIONE DEI RIMBORSI MEDIANTE BONIFICO SU CONTO CORRENTE I rimborsi su conto corrente bancario o postale sono effettuati dalla Banca d'Italia mediante bonifico, sulla base degli elenchi forniti dall'Agenzia delle Entrate. In caso di pagamento non andato a buon fine, l'Agenzia delle Entrate ne dà comunicazione al beneficiario indicando le relative cause.
9.4	EFFETTUAZIONE DEI RIMBORSI MEDIANTE TITOLO DI CREDITO POSTALE In caso di rimborso tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.a., il titolo è emesso e inviato al beneficiario da Poste Italiane S.p.a., sulla base degli elenchi trasmessi dall'Agenzia delle Entrate. La somma può essere incassata presso tutti gli uffici postali oppure versata sul conto corrente bancario o postale indicato dal beneficiario. In caso di pagamento non andato a buon fine, l'Agenzia delle Entrate ne dà comunicazione al beneficiario indicando le relative cause.
9.5	DECORRENZA Le nuove disposizioni si applicano in relazione agli elenchi di rimborsi emessi a decorrere dall'1.1.2020.
9.6	DISPOSIZIONI TRANSITORIE Ai fini dei rimborsi in base alla nuova disciplina, sono valide le comunicazioni delle coordinate del conto corrente, bancario o postale, inviate in precedenza.
9.7	ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE Con uno o più provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate saranno stabilite le ulteriori disposizioni di attuazione della nuova disciplina.
10	DEDUCIBILITÀ O DETRAZIONE D'IMPOSTA PER LE EROGAZIONI LIBERALI IN NATURA AD ENTI DEL TERZO SETTORE - CRITERI DI VALORIZZAZIONE DEI BENI
	Con il DM 28.11.2019, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 30.1.2020 n. 24, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione dei beni che possono formare oggetto delle erogazioni

<i>segue</i>	liberali in natura ad enti del Terzo settore, per le quali spetta una detrazione d'imposta o la deducibilità dal reddito complessivo, ai sensi dell'art. 83 del DLgs. 3.7.2017 n. 117 (codice del Terzo settore).
10.1	<p>AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE</p> <p>L'art. 83 del DLgs. 3.7.2017 n. 117 (codice del Terzo settore) prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una detrazione IRPEF pari al 30% degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore, elevata al 35% qualora il destinatario dell'erogazione liberale sia un'organizzazione di volontariato, su un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000,00 euro; • la deducibilità dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore (persone fisiche, enti e società), nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, delle erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate in favore degli enti del Terzo settore.
10.2	<p>SOGGETTI DESTINATARI DELLE EROGAZIONI LIBERALI IN NATURA</p> <p>Ai fini della detrazione e della deduzione, le erogazioni liberali in natura devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • destinate agli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società; • utilizzate dai predetti enti per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. <p>Disciplina transitoria</p> <p>In via transitoria, fino al periodo d'imposta nel corso del quale interverrà l'autorizzazione della Commissione europea sulle misure di carattere fiscale ai sensi dell'art. 101 co. 10 del DLgs. 117/2017 e, comunque, fino al periodo d'imposta di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, se successivo alla predetta autorizzazione, le erogazioni liberali in natura devono essere destinate alle ONLUS, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale, iscritte negli appositi registri, le quali devono utilizzare i beni ricevuti in conformità alle proprie finalità statutarie.</p>
10.3	<p>VALORIZZAZIONE DEI BENI OGGETTO DI EROGAZIONE LIBERALE</p> <p>L'ammontare della detrazione o della deduzione spettante nelle ipotesi di erogazioni liberali in natura è quantificato sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione, determinato ai sensi dell'art. 9 del TUIR.</p> <p>In base a tale disposizione, per "valore normale" si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.</p> <p>Beni strumentali</p> <p>Nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto un bene strumentale, l'ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al residuo valore fiscale all'atto del trasferimento.</p> <p>Beni oggetto dell'attività dell'impresa</p> <p>L'ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al minore tra il valore normale determinato ai sensi dell'art. 9 del TUIR e quello determinato applicando le disposizioni dell'art. 92 del TUIR in materia di valutazione delle rimanenze, in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (art. 85 co. 1 lett. a) del TUIR); • materie prime e sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (art. 85 co. 1 lett. b) del TUIR).

<i>segue</i>	<p>Perizia giurata di stima</p> <p>Al di fuori delle suddette ipotesi di beni strumentali e di beni oggetto dell'attività dell'impresa, qualora il valore normale della cessione, singolarmente considerata, sia superiore a 30.000,00 euro, ovvero nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a 90 giorni il trasferimento del bene.</p>
10.4	<p>DOCUMENTAZIONE</p> <p>L'erogazione liberale in natura deve risultare da atto scritto contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l'indicazione dei relativi valori; • la dichiarazione del soggetto destinatario dell'erogazione riguardante l'impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. <p>In caso di redazione della perizia giurata di stima, il donatore deve consegnarne copia al soggetto destinatario dell'erogazione.</p>
11	<p>“VOUCHER MANAGER” - PROROGA DEL TERMINE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI CONSULENZA SPECIALISTICA</p> <p>In relazione alla concessione di un contributo a fondo perduto a beneficio delle PMI per l'acquisto di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale (c.d. “voucher manager”), con il DM 20.1.2020 è stato disposto che la sottoscrizione del contratto di consulenza specialistica deve avvenire entro 60 giorni (anziché 30 giorni) dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico del provvedimento di concessione delle agevolazioni.</p>
11.1	<p>NUOVI TERMINI</p> <p>Per effetto delle modifiche apportate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con riferimento alle imprese che hanno ottenuto la concessione dell'agevolazione ai sensi del DM 20.12.2019, il termine per la sottoscrizione del contratto di consulenza specialistica è quindi il 18.2.2020; • per le imprese che non hanno ancora ottenuto la concessione dell'agevolazione (per esigenze di approfondimento istruttorio o per esaurimento delle risorse finanziarie attualmente disponibili), il suddetto termine di 60 giorni decorrerà dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico del relativo provvedimento di concessione.
11.2	<p>ALTRE DISPOSIZIONI ATTUATIVE</p> <p>Restano ferme le restanti disposizioni attuative dell'agevolazione previste dal DM 25.9.2019.</p>
12	<p>INTERVENTI ANTISISMICI - ACQUISTO DELL'UNITÀ IMMOBILIARE INTERAMENTE RISTRUTTURATA DALLE IMPRESE (C.D. “SISMABONUS ACQUISTI”) - CHIARIMENTI</p> <p>Il co. 1-<i>septies</i> dell'art. 16 del DL 63/2013 ha previsto una detrazione fiscale del 75% o dell'85% a favore degli acquirenti delle unità immobiliari vendute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che abbiano realizzato interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici ubicati in zone sismiche, dai quali derivi una riduzione del rischio sismico (c.d. “sismabonus acquisti”).</p> <p>Nella risposta a interpello 16.1.2020 n. 5, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni con riguardo alle condizioni per poter fruire dell'agevolazione.</p>
12.1	<p>CESSIONE DELLA DETRAZIONE E SCONTO SUL CORRISPETTIVO</p> <p>I soggetti beneficiari delle detrazioni in argomento (del 75% o dell'85%) possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati.</p>

<i>segue</i>	La possibilità di optare per lo sconto in fattura, invece, è stata soppressa dall'art. 1 co. 176 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) per le spese sostenute a decorrere dall'1.1.2020.
12.2	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AUMENTO DELLA VOLUMETRIA La detrazione spetta anche se l'intervento di demolizione e ricostruzione dell'edificio ha determinato un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente.
12.3	TERMINE DI VENDITA E ACCONTI La risposta in argomento ha chiarito, inoltre, che: <ul style="list-style-type: none"> • il trasferimento della proprietà entro 18 mesi dalla data di fine lavori (che deve riguardare l'intero fabbricato) costituisce condizione necessaria per beneficiare dell'agevolazione; • gli importi versati in acconto possono essere detratti a condizione che il preliminare di vendita sia registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si beneficia della detrazione.
13	RIMBORSO IVA - AZIENDA IN LIQUIDAZIONE - PRESTAZIONE DELLA GARANZIA
	Con la risposta a interpello 17.1.2020 n. 6, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla disposizione che permette alla capogruppo o controllante di assumere direttamente l'obbligo di restituire l'IVA che dovesse risultare indebitamente rimborsata nell'ambito del gruppo societario.
13.1	PRESTAZIONE DELLA GARANZIA PER I RIMBORSI IVA Per i gruppi di società con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, la garanzia per i rimborsi IVA di ammontare superiore a 30.000,00 euro può essere prestata mediante la diretta assunzione, da parte della società capogruppo o controllante di cui all'art. 2359 c.c., dell'obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, all'Amministrazione finanziaria (art. 38- <i>bis</i> co. 4 - 5 del DPR 633/72).
13.2	ASSENZA DEL BILANCIO CONSOLIDATO Tenuto conto che nel caso oggetto dell'interpello non esiste un bilancio consolidato di gruppo, né una società capogruppo ovvero controllante, la predetta disposizione non è applicabile.
14	VENDITE A DISTANZA FACILITATE DA PIATTAFORME ON LINE - COMUNICAZIONE DEI DATI - AMBITO APPLICATIVO - FORNITURA DI SOFTWARE
	Con il principio di diritto 21.1.2020 n. 1, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i seguenti chiarimenti circa l'ambito applicativo della comunicazione dei dati delle operazioni effettuate mediante piattaforme digitali o strumenti analoghi (ex art. 13 del DL 34/2019).
14.1	SOGGETTI PASSIVI CHE FACILITANO LE VENDITE A DISTANZA Sono tenuti a comunicare i dati in loro possesso relativi alle vendite, i soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza, ossia che consentono tramite un'interfaccia elettronica un contatto tra venditore e acquirente, ivi compresa la partecipazione (diretta o indiretta) ad almeno una delle seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> • determinazione delle condizioni generali della cessione; • riscossione del pagamento effettuato; • ordine o consegna dei beni.
14.2	FORNITURA DI SOFTWARE L'obbligo in esame non si applica alla fornitura di un programma gestionale per consentire a soggetti che effettuano le vendite a distanza la creazione e l'utilizzo di negozi <i>on-line</i> , qualora il fornitore del programma non abbia titolo per: <ul style="list-style-type: none"> • effettuare attività di controllo e supervisione dei beni venduti; • partecipare, anche indirettamente, all'ordinazione degli stessi; • svolgere alcuna delle attività di facilitazione previste dalla predetta disposizione.
15	IMPORTAZIONI - DETRAZIONE O RIMBORSO DELL'IVA ASSOLTA IN DOGANA - SOGGETTO LEGITTIMATO
	Con la risposta a interpello 13.1.2020 n. 4, l'Agenzia delle Entrate ha fornito, fra l'altro,

<i>segue</i>	i seguenti chiarimenti circa l'importazione di beni ceduti da una società svizzera a un soggetto passivo italiano con addebito al primo, da parte dello spedizioniere, dell'IVA assolta in Dogana.
15.1	DEBITORE DELL'IMPOSTA Agli effetti dell'IVA, il debitore dell'imposta in Dogana è sempre l'effettivo proprietario della merce e non l'intermediario che agisce come rappresentante indiretto obbligato al pagamento dei diritti doganali all'entrata della merce nel territorio doganale.
15.2	SOGGETTO LEGITTIMATO A DETRARRE L'IVA Il destinatario nazionale della merce è, pertanto, l'unico soggetto legittimato a detrarre l'IVA assolta al momento dell'importazione, previa annotazione della bolletta doganale nel registro degli acquisti.
16	SOGGETTO NON RESIDENTE IDENTIFICATO DIRETTAMENTE AI FINI IVA IN ITALIA - MODALITÀ DI FATTURAZIONE
	Con la risposta a interpello 24.1.2020 n. 11, l'Agenzia delle Entrate ha fornito, fra l'altro, i seguenti chiarimenti in relazione all'attività di intermediazione nell'ambito del recupero di materiali svolta da una società polacca, identificata direttamente ai fini IVA in Italia, nei confronti di soggetti passivi.
16.1	OPERAZIONI NEI CONFRONTI DI SOGGETTI PASSIVI STABILITI IN ITALIA Per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia, la relativa IVA è assolta da questi ultimi mediante l'integrazione della fattura emessa dalla società polacca e l'annotazione nei registri acquisti e vendite. Non assume rilievo, infatti, la circostanza che la società polacca sia identificata direttamente ai fini IVA in Italia, in quanto non viene meno la sua qualifica di soggetto "non residente".
16.2	OPERAZIONI NEI CONFRONTI DI SOGGETTI PASSIVI NON STABILITI IN ITALIA Per le operazioni territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia effettuate nei confronti di soggetti passivi non ivi stabiliti, il fornitore estero deve assolvere agli obblighi IVA derivanti tramite il proprio numero di identificazione diretta o, in alternativa, mediante un rappresentante fiscale. Qualora un'operazione sia "oggettivamente" soggetta ad IVA con l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (es. cessioni di rottami e cascami), come sembrerebbe nel caso esaminato nell'interpello, l'imposta è però sempre assolta dal cessionario o committente. Se quest'ultimo non è stabilito in Italia, deve ivi identificarsi direttamente ai fini IVA o nominare un rappresentante fiscale.
17	TAX FREE SHOPPING - ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI
	Con la risposta a interpello 24.1.2020 n. 13, l'Agenzia delle Entrate, tenendo conto delle novità introdotte in tema di invio telematico dei corrispettivi, ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi documentali previsti ai fini IVA a carico dei soggetti che effettuano cessioni di beni nell'ambito del <i>tax free shopping</i> .
17.1	QUADRO NORMATIVO L'art. 38- <i>quater</i> del DPR 633/72 prevede un regime di sgravio o rimborso dell'IVA per le operazioni effettuate a favore di privati domiciliati o residenti in uno Stato extra-UE, laddove essi acquistino beni per uso personale o familiare destinati ad essere trasportati fuori dal territorio dell'Unione, purché di importo superiore a 154,94 euro. Tale regime si applica a condizione che siano rispettati una serie di requisiti, fra cui, a partire dall'1.9.2018, l'emissione della fattura elettronica tramite OTELLO 2.0.
17.2	EMISSIONE CONTESTUALE DI FATTURA E SCONTRINO FISCALE Nella prassi commerciale, gli esercenti documentano le suddette operazioni, alternativamente: <ul style="list-style-type: none"> • mediante emissione della sola fattura elettronica "tax free";

segue	<ul style="list-style-type: none"> • mediante emissione contestuale della fattura “<i>tax free</i>” e dello scontrino fiscale. <p>Si osserva che, con l'introduzione dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ex art. 2 del DLgs. 127/2015, la seconda delle procedure descritte potrebbe esporre al rischio di una duplicazione dell'IVA e dei componenti positivi di reddito (nelle fatture inviate tramite OTELLO 2.0, peraltro, non è possibile indicare i dati degli scontrini emessi per le medesime operazioni).</p>
17.3	<p>INVIO DEI CORRISPETTIVI SU BASE FACOLTATIVA</p> <p>Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni “<i>tax free</i>” sono tenuti all'emissione della fattura elettronica tramite OTELLO 2.0 al fine di fruire dell'agevolazione di cui all'art. 38-<i>quater</i> del DPR 633/72. Di conseguenza, non sono obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei corrispettivi, né all'emissione del documento commerciale, posto che i due documenti sono tra loro alternativi e non concorrenti.</p> <p>Tuttavia, nell'ipotesi in cui il cedente, oltre ad emettere la fattura, decidesse di trasmettere anche i dati dei corrispettivi, si realizzerebbe una duplicazione di cui sarebbe opportuno dare evidenza ai fini dei controlli.</p> <p>A tal fine, l'Agenzia suggerisce di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • conservare copia della fattura “<i>tax free</i>”, annotando sulla stessa il riferimento del documento commerciale emesso per la medesima operazione; • annotare quest'ultimo documento in apposito registro.
18	<p>SCONTO SUL CORRISPETTIVO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - MODALITÀ DI COMPENSAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA</p>
	<p>Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 7.1.2020 n. 1 sono state fornite precisazioni in relazione al credito d'imposta attribuito al fornitore che ha eseguito interventi volti alla riqualificazione energetica e che, ai sensi dell'art. 14 co. 3.1 del DL 63/2013, ha applicato lo sconto in fattura per l'importo pari alla detrazione spettante in capo al beneficiario.</p> <p>Il credito d'imposta può essere ceduto dal fornitore (primo cessionario) che ha effettuato gli interventi ai propri fornitori di beni e servizi (secondo cessionario).</p> <p>Questi ultimi possono utilizzare il credito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • soltanto in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97; • alle stesse condizioni del primo cessionario. <p>Nella risposta in esame, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che il credito d'imposta in questione può essere utilizzato, mediante il modello F24 accise, per compensare il debito per le accise dovute sulla produzione e la vendita di energia elettrica e gas naturale.</p>